

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
1999/C 56/01	Risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea	1
	Commissione	
1999/C 56/02	Tassi di cambio dell'euro	5
1999/C 56/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (1)	6
1999/C 56/04	Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 agosto 1998 al 15 settembre 1998 [<i>Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio</i>]	8
1999/C 56/05	Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 gennaio 1999 al 15 febbraio 1999 [<i>Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio</i>]	9
1999/C 56/06	Domanda di attestazione negativa o notifica per l'esenzione — Caso IV/37.272/D1 — Coredeal Limited (1)	11
1999/C 56/07	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nel corso della 54ª riunione, tenutasi il 24 aprile 1998, in merito ad un progetto preliminare di decisione relativo al caso IV/M.1016 — Price-Waterhouse/Coopers & Lybrand (1)	12
1999/C 56/08	Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1)	13
1999/C 56/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1379 — Valmet/Rauma) (1)	15



(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Parlamento europeo	
1999/C 56/10	Avviso sull'organizzazione dei concorsi generali	16
	Commissione	
1999/C 56/11	Invito a presentare documentazioni scientifiche relative alla valutazione dei rischi dell'estradiolo-17 β , del progesterone, del testosterone, del zeranol, dell'acetato di trenbolone e dell'acetato di melengestrolone usati per stimolare la crescita di animali	17
1999/C 56/12	Invito a presentare proposte relative a progetti di interesse comune nel settore delle reti di telecomunicazione transeuropee — Servizi generici e applicazioni	18
<hr/>		
	Rettifiche	
1999/C 56/13	Rettifica dei tassi di cambio dell'euro (GU C 52 del 23.2.1999)	20

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1998

relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea

(1999/C 56/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

riconoscendo i vantaggi di una strategia forestale per l'Unione europea quale figura nella presente risoluzione basata, principalmente, sull'analisi e sugli orientamenti generali contenuti nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo;

viste le vigenti disposizioni del Consiglio per quanto riguarda il settore forestale, nonché le proposte elaborate nel quadro dell'Agenda 2000 per sostenere le misure silvicole negli Stati membri;

considerando le attività svolte e gli impegni assunti dall'Unione europea e dagli Stati membri in tutte le iniziative internazionali riguardanti le foreste, in particolare la conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi nel 1992 a Rio de Janeiro, le conferenze e le iniziative che vi hanno fatto seguito⁽¹⁾, nonché le conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa e i principi e le raccomandazioni formulati in tali occasioni per il settore forestale;

1. SOTTOLINEA l'importanza del ruolo plurifunzionale delle foreste e di una gestione sostenibile delle foreste sulla base delle loro funzioni sociali, economiche, ambientali, ecologiche e culturali per lo sviluppo della società e, in particolare, delle aree rurali, e sottolinea il contributo che le foreste e la silvicoltura possono apportare alle politiche comunitarie esistenti;

2. INDIVIDUA come elementi essenziali della strategia forestale comune:

⁽¹⁾ UNCED, UNGASS, XI Congresso mondiale sulle foreste, Convenzione sulla diversità biologica, Convenzione sui cambiamenti climatici, Convenzione sulla lotta contro la desertificazione nonché prima, seconda e terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa.

- a) la gestione sostenibile e il ruolo plurifunzionale delle foreste, quali definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki nel 1993, che deve guidare ogni iniziativa;
- b) il principio di sussidiarietà, dato che il trattato che istituisce la Comunità europea non prevede una specifica politica forestale comune e che la responsabilità per la politica forestale compete agli Stati membri, tenendo nondimeno conto del fatto che, in base al principio di sussidiarietà e al concetto di condivisione della responsabilità, la Comunità può apportare un contributo positivo per quanto riguarda l'attuazione di una gestione sostenibile delle foreste e il ruolo plurifunzionale delle foreste;
- c) il contributo che le misure comunitarie attuali e future possono fornire nell'attuazione della strategia forestale e nel sostenere l'azione degli Stati membri per la gestione sostenibile delle foreste e il ruolo plurifunzionale delle foreste, la protezione delle foreste, lo sviluppo e la conservazione delle aree rurali, il patrimonio forestale e la biodiversità, i cambiamenti climatici, l'utilizzo del legno quale fonte di energia rinnovabile, ecc., evitando misure che provochino perturbazioni del mercato;
- d) l'attuazione degli impegni, dei principi e delle raccomandazioni internazionali mediante programmi forestali o altri strumenti appropriati elaborati a livello nazionale o regionale dagli Stati membri;
- e) la partecipazione attiva a tutte le iniziative internazionali concernenti il settore forestale;
- f) la necessità di migliorare il coordinamento, la comunicazione e la cooperazione in tutte le aree della politica riguardanti il settore forestale all'interno della Commissione, fra la Commissione e gli Stati membri e fra gli Stati membri stessi;

- g) l'importanza di una gestione sostenibile delle foreste per la conservazione e il miglioramento della biodiversità, delle condizioni di vita della fauna e delle flora e il fatto che la gestione sostenibile delle foreste è una misura, fra le molte esistenti, per la prevenzione dei cambiamenti climatici;
- h) la promozione dell'impiego dei prodotti del legno e non, provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile, quali prodotti rispettosi dell'ambiente in conformità delle regole del libero mercato;
- i) il contributo che la silvicoltura e le industrie di lavorazione e di trasformazione del legname possono apportare per quanto riguarda il reddito, l'occupazione e altri elementi che incidono sulla qualità della vita, pur riconoscendo la stretta connessione fra questi due settori, con conseguenti ripercussioni sulla loro competitività e vitalità economica;
- j) la necessità di integrare meglio la silvicoltura e i prodotti silvicoli in tutte le politiche settoriali comuni, quali la politica agricola comune e le politiche in materia di ambiente, energia, commercio, industria, ricerca, mercato interno e cooperazione allo sviluppo, al fine di tener conto sia del contributo che la silvicoltura e i prodotti silvicoli possono apportare alle altre politiche sia dell'impatto delle altre politiche sulla silvicoltura e sui prodotti silvicoli, nell'intento di garantire la necessaria coerenza di un approccio olistico ad una gestione sostenibile delle foreste;
- k) la necessità di incoraggiare un approccio partecipe e trasparente con l'intervento di tutte le parti interessate, riconoscendo l'ampia varietà dei regimi di proprietà all'interno della Comunità che richiede il coinvolgimento dei proprietari di foreste;
- l) la necessità di impostazioni e azioni specifiche per i vari tipi di foreste, riconoscendo la vasta gamma di condizioni naturali, sociali, economiche e culturali in relazione alle foreste nella Comunità;
- m) il fatto che questa strategia costituisce un processo dinamico che richiede ulteriori dibattiti, e iniziative lungo le linee summenzionate;
- sostenibile delle foreste, che si basa sulle funzioni economiche, ecologiche, sociali e culturali delle foreste;
4. RACCOMANDA che la Comunità continui a partecipare attivamente all'attuazione delle risoluzioni adottate dalle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa e prenda parte attiva alle discussioni e ai negoziati internazionali sulle questioni forestali, in particolare nell'ambito del Forum intergovernativo sulle foreste delle Nazioni Unite;
5. INVITA la Commissione ad intraprendere la revisione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste comunitarie contro l'inquinamento atmosferico⁽¹⁾, al fine di valutare e migliorare costantemente l'efficacia del sistema di controllo europeo sullo stato sanitario delle foreste, tenendo conto di tutti i possibili fattori che esercitano un'influenza nociva sugli ecosistemi forestali;
6. RACCOMANDA di proseguire e valutare l'iniziativa comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi introdotta dal regolamento (CEE) n. 2158/92⁽²⁾ e di prendere in considerazione la possibilità di rafforzarla, in considerazione dell'impatto positivo che essa ha avuto sull'efficacia delle misure preventive e in considerazione dell'importanza di un sistema coerente per la protezione delle foreste e INVITA la Commissione a dedicare particolare attenzione al potenziamento del sistema comunitario di informazione sugli incendi forestali, in quanto esso consente di valutare meglio l'efficacia delle misure di prevenzione degli incendi;
7. SOTTOLINEA l'importanza di continuare a perfezionare il Sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale istituito dal regolamento (CEE) n. 1615/89⁽³⁾, migliorando la qualità e l'affidabilità dei dati sulle foreste, e RILEVA il valore della collaborazione con le pertinenti organizzazioni nazionali ed internazionali;
8. RITIENE che le misure comunitarie adottate nell'ambito della cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale nonché delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa debba promuovere la gestione sostenibile, la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste; PRENDE ATTO che

AZIONI COMUNITARIE CONCERNENTI LE FORESTE E LA SILVICOLTURA

3. SOTTOLINEA l'importanza delle foreste nella promozione dell'occupazione, del benessere e dell'ambiente; il che concorda con il concetto di gestione

⁽¹⁾ GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/97 (GU L 51 del 21.2.1997, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 308/97 (GU L 51 del 21.2.1997, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 165 del 15.6.1989, pag. 12.

la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione e che il sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale può riguardare tra l'altro anche la silvicoltura; RITIENE che la suddetta proposta possa contribuire alla gestione, alla conservazione e allo sviluppo sostenibile delle foreste dell'Europa centrale e orientale;

9. RICONOSCE che le attività di ricerca concernenti il settore forestale previste nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità giovano alla promozione della gestione sostenibile e del ruolo multifunzionale delle foreste, nonché all'impiego plurimo delle risorse silvicole e rappresentano un impulso per il miglioramento del potenziale di ricerca e per la promozione dell'innovazione;
10. SOTTOLINEA i vantaggi di un efficace coordinamento tra le varie politiche che hanno un'incidenza sulla silvicoltura e di un coordinamento a livello comunitario; SOTTOLINEA il ruolo importante che il Comitato permanente forestale, il Comitato consultivo «Foreste e sughero» e il Comitato consultivo della politica comunitaria nel sistema legno di cui, rispettivamente, alle decisioni 89/367/CEE⁽¹⁾, 98/235/CE⁽²⁾ e 97/837/CE⁽³⁾ svolgono in questo ambito quali sedi di consultazione ad hoc per tutte le questioni concernenti il settore forestale nell'ambito delle politiche comunitarie esistenti quali quelle in materia di politica agricola comune, sviluppo rurale, ambiente, commercio, ricerca, mercato interno, industria, cooperazione allo sviluppo ed energia; e INVITA la Commissione a presentare quanto prima al Consiglio una relazione su come migliorare tale coordinamento;
11. RITIENE che la conservazione e la promozione della diversità biologica nelle foreste rappresenti un elemento fondamentale della gestione sostenibile e che nei programmi forestali o in altri strumenti equivalenti degli Stati membri dovrebbero essere integrate misure appropriate, in linea con il programma di lavoro paneuropeo sulla conservazione e la promozione della diversità biologica e paesaggistica negli ecosistemi forestali nel periodo 1997-2000; PRENDE ATTO del valore aggiunto apportato dalle azioni comunitarie tramite misure forestali nell'ambito dello

sviluppo rurale e misure di protezione delle foreste nonché tramite azioni specifiche quali la ricerca, la conservazione delle risorse genetiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1467/94⁽⁴⁾ e il sostegno all'applicazione dei criteri e dei parametri paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste; RITIENE che tali attività e tale valore aggiunto si iscrivano nel quadro d'azione previsto dalla strategia comunitaria per la diversità biologica;

12. RICONOSCE inoltre l'esigenza della conservazione e della protezione delle zone rappresentative di tutti i tipi di ecosistemi forestali e delle zone di particolare interesse ecologico; PRENDE ATTO del contributo della Comunità alla costituzione, attraverso la rete ecologica Natura 2000, di zone protette composte di «zone di protezione speciale» e «zone speciali di conservazione», istituite ai sensi delle direttive 79/409/CEE⁽⁵⁾ e 92/43/CEE⁽⁶⁾, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, delle specificità regionali e locali nonché del coinvolgimento dei proprietari delle foreste;
13. CONFERMA che il ruolo delle foreste per l'assorbimento e la raccolta del carbonio all'interno dell'Unione europea può essere garantito al meglio grazie ad una gestione sostenibile delle foreste e che il contributo alle strategie sul cambiamento climatico dell'Unione europea e degli Stati membri è conforme al protocollo di Kyoto e può essere realizzato meglio mediante la protezione e l'ampliamento delle riserve di carbonio esistenti, la creazione di nuove riserve di carbonio e l'incentivazione all'uso di prodotti a base di biomassa e di legno;
14. RITIENE che la silvicoltura e le attività commerciali ad essa connesse formino parte della libera economia di mercato e che la loro funzione commerciale debba essere principalmente determinata dalle forze del mercato; PRENDE ATTO del fatto che la Comunità ha creato una serie di strumenti per una politica efficace nel settore della concorrenza;
15. SOTTOLINEA che occorre considerare prioritaria la sensibilizzazione del pubblico e dei consumatori in materia di silvicoltura e dei relativi prodotti, for-

⁽¹⁾ GU L 165 del 15.6.1989, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 88 del 24.3.1998, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 95.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

⁽⁶⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

nendo loro garanzie di una gestione forestale sostenibile, constatando che i sistemi di certificazione delle foreste costituiscono strumenti di mercato per migliorare la consapevolezza dei consumatori per quanto riguarda le qualità ambientali della gestione sostenibile delle foreste e per promuovere l'uso del legno e dei prodotti forestali come materie prime ecocompatibili e rinnovabili e che i sistemi di certificazione delle foreste dovrebbero essere comparabili e i loro requisiti di efficacia compatibili con i principi di gestione forestale sostenibile riconosciuti a livello internazionale e inoltre che essi dovrebbero soddisfare requisiti in materia di certificazione volontaria, credibilità, trasparenza, rapporto costi-efficacia, libero accesso di tutti i soggetti interessati e condizioni uguali per tutti i tipi di foreste e per tutte le categorie di proprietari di foreste e considerando che un punto fondamentale per garantire l'attendibilità dovrebbe essere una verifica indipendente della gestione forestale; INVITA la Commissione ad esaminare la possibilità di ulteriori azioni a livello dell'Unione europea;

16. RICONOSCE che le attuali misure concernenti il settore forestale, unitamente ad un capitolo espressamente dedicato alla silvicoltura nella proposta di regolamento sullo sviluppo rurale presentata nel contesto dell'Agenda 2000 ⁽¹⁾, possono costituire la base

⁽¹⁾ GU C 170 del 4.6.1998, pag. 67.

per l'attuazione degli orientamenti della presente risoluzione; CONCORDA che tutte le misure comuni riguardanti le foreste ed i prodotti forestali dovrebbero essere conformi agli obiettivi e alle raccomandazioni della presente strategia forestale;

17. PRENDE ATTO del fatto che la Commissione intende presentare:

- al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sulla competitività delle industrie di lavorazione e di trasformazione del legname;
- una proposta per un adeguamento della direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽²⁾;
- tra breve al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione specifica sulla collaborazione allo sviluppo nel settore forestale;

18. INVITA la Commissione a riferire al Consiglio in merito all'attuazione della presente strategia forestale entro cinque anni.

⁽²⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

25 febbraio 1999

(1999/C 56/02)

1 euro	=	7,4346	corone danesi
	=	322,65	dracme greche
	=	8,974	corone svedesi
	=	0,6888	sterline inglesi
	=	1,1031	dollari USA
	=	1,6543	dollari canadesi
	=	132,87	yen giapponesi
	=	1,5905	franchi svizzeri
	=	8,6965	corone norvegesi
	=	79,4851	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,7566	dollari australiani
	=	2,0902	dollari neozelandesi
	=	6,82543	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ *Fonte:* Commissione.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(1999/C 56/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 20.5.1998

Stato membro: Germania (Sassonia-Anhalt)

Aiuto n.: NN 126/97

Titolo: SKET Maschinenbau EDV GmbH

Obiettivo: Trattamento di dati informatici, installazione di soft e hardware

Base giuridica:

— Treuhandgesetz vom 17.6.1990

— Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbleibenden Aufgaben der Treuhandanstalt vom 9.8.1994

Intensità dell'aiuto: 4,767 milioni di DEM (2,4 milioni di ECU)

Durata: 1997-1999

—————

Data di approvazione: 14.7.1998

Stato membro: Germania (Sassonia)

Aiuto n.: NN 6/98

Titolo: Misure finanziarie supplementari (Vertragsmanagement) a favore dell'impresa Fortschritt Landmaschinen GmbH, Neustadt/Sassonia

Obiettivo: Industria dei macchinari agricoli

Base giuridica:

— Treuhandgesetz vom 17.6.1990

— Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbleibenden Aufgaben der Treuhandanstalt vom 9.8.1994

Intensità dell'aiuto: 12,6 milioni di DEM (circa 6 milioni di ECU)

Durata: 2001

Condizioni: Invio di relazioni annuali

—————

Data di approvazione: 29.7.1998

Stato membro: Germania (Sassonia Anhalt)

Aiuto n.: N 228/98

Titolo: Denominazione: Privatizzazione dell'impresa Island Polymer Industries) GmbH (IPI)

Obiettivo: Industria chimica/plastica

Base giuridica:

— Treuhandgesetz vom 17.6.1990

— Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbleibenden Aufgaben der Treuhandanstalt vom 9.8.1994

Intensità dell'aiuto: 3,918 milioni di DEM

Durata: Tre anni

—————

Data di approvazione: 29.7.1998

Stato membro: Germania (Sassonia)

Aiuto n.: N 279/98

Titolo: Großenhainer Gesenk- und Freiformschmiede GmbH

Obiettivo: Ristrutturazione

Base giuridica:

— Treuhandgesetz vom 17.6.1990

— Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbleibenden Aufgaben der Treuhandanstalt vom 9.8.1994

Intensità dell'aiuto: 1,600 milioni di DEM (circa 0,800 milioni di ECU)

Durata: 2000

—————

Data di approvazione: 14.10.1998

Stato membro: Germania (Berlino)

Aiuto n.: NN 51/98

Titolo: Misure finanziarie (Auffanglösung) a favore dell'impresa Niles Werkzeugmaschinen GmbH

Obiettivo: Macchine — utensili

Base giuridica:

— Treuhandgesetz vom 17.6.1990

— Gesetz zur abschließenden Erfüllung der verbleibenden Aufgaben der Treuhandanstalt vom 9.8.1994

Intensità dell'aiuto: 13,4 milioni di DEM (circa 6,5 milioni di ECU)

Durata: 2000

Condizioni: Invio di relazioni annuali

—————

Data di approvazione: 11.11.1998

Stato membro: Germania (Turingia)

Aiuto n.: NN 104/96, NN 140/96

Titolo: Umformtechnik Erfurt GmbH (UTE)

Obiettivo: Ristrutturazione presse metalliche per autoveicoli (industria delle macchine utensili)

Base giuridica:

- Treuhandgesetz vom 17.6.1990
- Treuhandnachfolgegesetz vom 9.8.1994
- Treuhandunternehmensübertragungsverordnung vom 20.12.1994
- Thüringer Industriebeteiligungsfonds

Intensità dell'aiuto:

- i) partecipazione senza diritto di voto: 10 milioni di DEM (5 milioni di ECU)
- ii) sovvenzioni: 111 milioni di DEM (56 milioni di ECU)
- iii) prestito di tesoreria: 37,3 milioni di DEM (19 milioni di ECU)

Durata: 1995-1998

Data di approvazione: 22.12.1998

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 65/98

Titolo: Regime di aiuti all'approvvigionamento energetico in settori non-profit e in settori speciali

Obiettivo: Promuovere l'instaurazione di impianti a risparmio energetico in quei settori che non sono in grado di fruire dello sgravio fiscale per l'energia

Base giuridica: Ministerieel besluit op basis van de Kaderwet Verstrekking Financiële Middelen EZ

Bilancio: Nel 1998, 25 milioni di NLG (11,2 milioni di ECU) per impianto incluso nell'Elenco energia 1998 e 12,5 milioni di NLG (5,6 milioni di ECU) per le persone che acquistano una turbina a vento

Intensità dell'aiuto: Tra il 18,5 % e il 14,5 %; per le turbine a vento 20 %, massimo 1,5 milioni di NLG (0,67 milioni di ECU) all'anno

Durata: Determinata

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 22.12.1998

Stato membro: Francia

Aiuto n.: N 264/98

Titolo: Programma Recmes

Obiettivo: Sostenere un programma di ricerca fondamentale e industriale svolto in collaborazione con varie imprese e laboratori di ricerca pubblici, destinato a sviluppare le conoscenze e le tecnologie necessarie per la fabbricazione di circuiti elettronici di nuova generazione su placchette di silicio di 300 mm

Base giuridica: Régime d'aide à la filière électronique

Bilancio: 1 450 000 000 di FRF (circa 200 milioni di ECU)

Intensità dell'aiuto: Variabile, a seconda dei beneficiari e della natura della ricerca, dal 15 % al 28 % per le imprese, 50 % per i laboratori pubblici

Durata: 1998-2002

Data di approvazione: 22.12.1998

Stato membro: Italia

Aiuto n.: N 433/98

Titolo: Ripresa delle attività economiche colpite dal terremoto in Umbria

Obiettivo: Ovvviare ai danni economici causati in Umbria dal terremoto del 12 settembre 1997 alle imprese dei seguenti settori: turismo, agriturismo; industria dell'artigianato; commercio; industria e industria agro-alimentare

Base giuridica: Legge regionale adottata con deliberazioni della Giunta regionale dell'Umbria 1.7.1998 n. 3616 e 28.7.1998 n. 572 — Ordinanza n. 2719/97, articolo 6

Bilancio: 20 miliardi di ITL (10 256 000 ECU)

Intensità dell'aiuto: Limite massimo di 100 milioni di ITL (51 000 ECU) per impresa (200 milioni di ITL, 102 000 ECU in caso di completa inidoneità all'uso totale degli edifici senza delocalizzazione)

Durata: Fino all'ottobre 1999

Condizioni: Relazione

Data di approvazione: 22.12.1998

Stato membro: Regno Unito

Aiuto n.: N 576/98

Titolo: Channel Tunnel Rail Link («CTRL») (collegamento ferroviario con il tunnel sotto la Manica)

Obiettivo: Introduzione di ulteriori incentivi volti ad assicurare la riuscita del progetto CTRL

Base giuridica: Channel Tunnel Rail Link Act 1996

Intensità dell'aiuto: Finanziamento degli oneri di accesso per un importo massimo di 184 milioni di sterline; rimborso dell'imposta di bollo per 120 milioni di sterline; emissione di una garanzia statale per le obbligazioni per un importo massimo di 3,75 miliardi di sterline; aumento delle agevolazioni alla locazione (lease) da 242 milioni a 362 milioni di sterline

Data di approvazione: 26.1.1999

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 185/98

Titolo: Fondo della Provincia del Limburgo per problemi concernenti l'occupazione

Obiettivo: Incoraggiare l'occupazione e la formazione

Base giuridica: Besluit van de Provinciale Staten van de provincie Limburg van 31 oktober 1997

Bilancio: 4,7 milioni di NLG (2,1 milioni di EUR)

Intensità dell'aiuto:

— Aiuto all'occupazione: 9,26 %

— Aiuto alla formazione: 50 %

Durata: 1998-1999

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 8.2.1999

Stato membro: Spagna

Aiuto n.: N 665/98

Titolo: Programma di aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore energetico

Obiettivo: Promuovere lo sviluppo di tecnologie efficaci, pulite e sicure, garantendo la compatibilità tra l'utilizzazione dell'energia, l'equilibrio della biosfera e lo sviluppo economico nelle sue varie componenti

Base giuridica: Disposición «ad hoc» (en trámite de elaboración)

Bilancio: 15 000 milioni di ESP (90,36 milioni di EUR) per il periodo 1999-2003

Intensità dell'aiuto: 75 % per gli studi di fattibilità tecnica, 50 % per i progetti di ricerca industriale e 25 % per le attività di sviluppo precompetitive e i progetti di dimostrazione industriale

Durata: 1999-2003 con possibilità di rinnovo per un periodo analogo

Condizioni: Relazione annuale

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 agosto 1998 al 15 settembre 1998

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio ⁽¹⁾]

(1999/C 56/04)

— **Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93]**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Numero di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
20.8.1998	Fortovase	Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/98/075/001-002	24.8.1998

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea di valutazione dei medicinali
7, Westferry Circus, Canary Wharf
London E14 4HB
United Kingdom

⁽¹⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 gennaio 1999 al 15 febbraio 1999

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio ⁽¹⁾]

(1999/C 56/05)

— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93]

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Numero di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
26.1.1999	Temodal	Schering Plough Europe Rue de Stalle, 73 B-1180 Bruxelles	EU/1/98/096/001-008	28.1.1999
27.1.1999	Emadine	Alcon Laboratories (UK) Ltd Boundary Way Hemel Hempstead Herts HP2 7UD United Kingdom	EU/1/98/095/001-002	29.1.1999
1.2.1999	Infergen	Yamanouchi Europe BV Elisabethhof 19 2353 Ew Leiderdorp Nederland	EU/1/98/087/001-003	4.2.1999

— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93]

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Numero di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
26.1.1999	Orlaam	Sipaco Internacional Ld. ^a Avenida 5 de Outubro, 267 —, 6° Dt.º PT-1600 Lisboa	EU/1/97/041/001	28.1.1999
26.1.1999	Trovan	Pfizer Limited Sandwich Kent CT13 0NJ United Kingdom	EU/1/98/059/001-012	28.1.1999
26.1.1999	Trovan IV	Pfizer Limited Sandwich Kent CT13 0NJ United Kingdom	EU/1/98/060/001-003	28.1.1999
26.1.1999	Turvel	Roerig Farmaceutici Italiana SpA S.S. 156 — km 50 I-04010 Borgo San Michele (Latina)	EU/1/98/061/001-012	29.1.1999
26.1.1999	Turvel IV	Roerig Farmaceutici Italiana SpA S.S. 156 — km 50 I-04010 Borgo San Michele (Latina)	EU/1/98/062/001-003	29.1.1999
26.1.1999	Betaferon	Schering AG D-13342 Berlin	EU/1/95/003/001-002	28.1.1999
26.1.1999	Twinrix Paediatric	SmithKline Beecham Biologicals SA Rue de l'Institut, 89 B-1330 Rixensart	EU/1/97/029/001-007	28.1.1999

(¹) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Numero di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
26.1.1999	Twinrix Adult	SmithKline Beecham Biologicals SA Rue de l'Institut, 89 B-1330 Rixensart	EU/1/96/020/001-009	28.1.1999
26.1.1999	Revasc	Rhône-Poulence Rorer SA 20, avenue Raymond-Aron F-92165 Antony Cedex	EU/1/97/043/001-002	29.1.1999
26.1.1999	Evotopin	Beecham Group plc Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9BD United Kingdom	EU/1/96/028/001-003	2.2.1999
26.1.1999	Humalog	Eli Lilly Nederland BV Krijtwal 17-23 3432 ZT Nieuwegein Nederland	EU/1/96/007/001-004	29.1.1999
26.1.1999	Viramune	Boehringer Ingelheim KG Binger Straße 173 D-55216 Ingelheim am Rhein	EU/1/98/055/001	28.1.1999
27.1.1999	Hycamtin	SmithKline Beecham plc Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9BD United Kingdom	EU/1/96/027/001-003	29.1.1999
27.1.1999	Humalog-Humaject	Eli Lilly Nederland BV Krijtwal 17-23 3432 ZT Nieuwegein Nederland	EU/1/97/036/001	29.1.1999
27.1.1999	Humalog-Pen	Eli Lilly Nederland BV Krijtwal 17-23 3432 ZT Nieuwegein Nederland	EU/1/97/042/001	2.2.1999
1.2.1999	Plavix	Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC 174, avenue de France F-75013 Paris	EU/1/98/069/001-003	4.2.1999
1.2.1999	Rebif	Ares Serono (Europe) Ltd 24 Gilbert Street London W1Y 1RJ United Kingdom	EU/1/98/063/001-003	4.2.1999
3.2.1999	Avonex	Biogen France SA 55, avenue des Champs- Pierreux F-92012 Nanterre Cedex	EU/1/97/033/001	8.2.1999

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea di valutazione dei medicinali
7, Westferry Circus, Canary Wharf
London E14 4HB
Regno Unito

Domanda di attestazione negativa o notifica per l'esenzione**Caso IV/37.272/D1 — Coredeal Limited**

(1999/C 56/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 16 ottobre 1998 è pervenuta alla Commissione una domanda di attestazione negativa o, in alternativa, notifica di accordi, in conformità agli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio, in relazione alla creazione ed operatività di un sistema elettronico di confrontazione di ordini per le negoziazioni di titoli internazionali. Tale sistema risulta caratterizzato dall'anonimato nelle transazioni e dal sistema di compensazione separata (ad opera di un organismo di garanzia degli scambi), in tal modo assicurando transazioni combinate e riducendo sia il rischio di sistema che di controparte.

2. La domanda/notifica comprende il regolamento Coredeal (Coredeal's Rule Book) nonché accordi di adesione, relativi al sistema di compensazione, e di regolamento, che sono accessori alla notifica e pertanto ivi inclusi. Tali accordi comprendono:

- a) un accordo pro forma di adesione fra Coredeal e i propri membri;
- b) un accordo di prestazione di servizi fra Coredeal e l'International Securities Market Association (ISMA);
- c) l'accordo di sottoscrizione a TRAX [il sistema dell'ISMA di reporting, combinazione e conferma in tempo reale (on-line) delle transazioni transfrontaliere], relativo a Coredeal;
- d) termini e condizioni generali di TRAX, relative a Coredeal;
- e) un accordo con un organismo di garanzia degli scambi;

f) accordi di regolamento fra Coredeal e sistemi di regolamento quali Cedel Bank/Euroclear/altri, richiesti dal mercato.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che gli accordi notificati potrebbero rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 17/62.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sugli accordi notificati. La Commissione è in particolare interessata ai commenti sulla clausola, contenuta nel regolamento Coredeal [punto 1.1.1.b)], in virtù della quale coloro che richiedono l'adesione a Coredeal debbono essere membri del Council of Reporting Dealers di ISMA (tale criterio dovrebbe essere letto nel quadro della recente modifica della definizione di «reporting dealer» nel regolamento ISMA, entrato in vigore in data 1.10.1998). Coredeal ha precisato che resta inteso che tale restrizione sarà applicata solo per un periodo transitorio.

5. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax (32-2) 296 98 07 o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/37.272/D1, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione D — unità 1
Ufficio 5/37
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 100
B-1040 Bruxelles

PARERE

del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nel corso della 54ª riunione, tenutasi il 24 aprile 1998, in merito ad un progetto preliminare di decisione relativo al caso IV/M.1016 — Price-Waterhouse/Coopers & Lybrand

(1999/C 56/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.
2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata è di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.
3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini di una definizione del mercato del prodotto rilevante, i servizi contabili e di audit forniti dalle «Sei grandi» a società di grandi dimensioni vadano differenziati dagli altri tipi di servizi contabili e di audit.
4. La maggioranza dei membri del comitato consultivo concorda con la Commissione che la fornitura di servizi contabili e di audit in settori specifici, in particolare quello bancario ed assicurativo, non costituisce un mercato del prodotto separato. Una minoranza non condivide questo parere, mentre un'altra minoranza si astiene.
5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che il mercato dei servizi contabili e di audit forniti dalle «Sei grandi» a società di grandi dimensioni ha dimensioni nazionali.
6. a) La maggioranza dei membri del comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non creerà né rafforzerà una posizione dominante individuale in nessuno dei mercati interessati, tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o nel SEE. Una minoranza non condivide questo parere.
b) Metà degli Stati membri presenti alla riunione concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non creerà né rafforzerà una posizione dominante collettiva in nessuno dei mercati nazionali per la fornitura di servizi contabili e di audit da parte delle «Sei grandi» a società di grandi dimensioni tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o nel SEE. Una minoranza non condivide questo parere. Un'altra minoranza si astiene.
7. Il comitato consultivo condivide le definizioni, formulate dalla Commissione nel suo progetto di decisione, degli altri mercati del prodotto interessati e della portata geografica di questi ultimi, nonché la valutazione espressa al riguardo.
8. Metà degli Stati membri presenti alla riunione concorda con la Commissione che la concentrazione proposta è compatibile con il mercato comune e con il funzionamento del SEE. Una minoranza ritiene che le informazioni sui mercati nazionali settoriali fornite nel progetto di decisione non siano sufficienti a formulare un parere. Un'altra minoranza si astiene.
9. Il comitato consultivo invita la Commissione a tenere conto di tutte le altre considerazioni formulate nel corso della discussione.
10. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE
DEI LAVORATORI MIGRANTI**

(1999/C 56/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I costi medi annuali non prendono in considerazione la riduzione del 20 % disposta dall'articolo 94, paragrafo 2, e dall'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento n. 574/72.

I costi medi netti mensili sono stati ridotti del 20 %.

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 1995 ⁽¹⁾

I. *Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio*

Gli importi da rimborsare relativamente alle prestazioni in natura erogate nel 1995 ai familiari, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	<i>Annuale</i>		<i>Netto mensile</i>	
Grecia	159 117	GRD	10 608	GRD
Austria	19 169	ATS	1 278	ATS
Svezia	10 992,30	SEK	732,82	SEK

II. *Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio*

Gli importi da rimborsare relativamente alle prestazioni in natura erogate nel 1995 a norma dell'articolo 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	<i>Annuale</i>		<i>Netto mensile</i>	
Grecia	260 980	GRD	17 399	GRD
Austria	45 395	ATS	3 026	ATS
Svezia	34 014,87	SEK	2 267,66	SEK

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 1996 ⁽²⁾

I. *Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio*

Gli importi da rimborsare relativamente alle prestazioni in natura erogate nel 1996 ai familiari, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

⁽¹⁾ Costi medi Spagna: GU C 170 del 5.6.1997.
Costi medi Lussemburgo e Paesi Bassi: GU C 300 dell'1.10.1997.
Costi medi Belgio, Irlanda e Regno Unito: GU C 18 del 21.1.1998.
Costi medi Italia e Portogallo: GU C 303 del 2.10.1998.

⁽²⁾ Costi medi Spagna e Lussemburgo: GU C 303 del 2.10.1998.

	<i>Annuale</i>		<i>Netto mensile</i>	
Belgio				
Lavoratori dipendenti	39 011	BEF	2 601	BEF
Lavoratori autonomi	27 418	BEF	1 828	BEF
Irlanda	1 448,32	GBP	96,55	GBP
Paesi Bassi	2 137,21	NLG	142,48	NLG
Portogallo	86 489	PTE	5 766	PTE

II. *Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio*

Gli importi da rimborsare relativamente alle prestazioni in natura erogate nel 1996 anorma dell'articolo 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	<i>Annuale</i>		<i>Netto mensile</i>	
Belgio				
Lavoratori dipendenti	161 518	BEF	10 768	BEF
Lavoratori autonomi	91 076	BEF	6 072	BEF
Irlanda	2 353,29	GBP	156,87	GBP
Paesi Bassi				
Pensionati di meno di 65 anni	2 137,21	NLG	142,48	NLG
Pensionati di più di 65 anni	8 643,98	NLG	576,27	NLG
Portogallo	165 044	PTE	11 003	PTE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1379 — Valmet/Rauma)**

(1999/C 56/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 8 febbraio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1379. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

AVVISO SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI GENERALI

(1999/C 56/10)

Il Segretariato generale del Parlamento europeo organizza i concorsi generali ⁽¹⁾:

EUR/A/149/98 — AMMINISTRATORI di lingua neerlandese
(carriera A 7/A 6)

(d'intesa con il Consiglio dell'Unione europea)

EUR/A/150/98 — AMMINISTRATORI di formazione in diritto neerlandese
(carriera A 7/A 6)

(d'intesa con la Corte di giustizia delle Comunità europee)

PE/88/A — AMMINISTRATORI AGGIUNTI di lingua neerlandese
(carriera A 8)

⁽¹⁾ GU C 56 A del 26.2.1999 (edizione in lingua neerlandese).

COMMISSIONE

Invito a presentare documentazioni scientifiche relative alla valutazione dei rischi dell'estradiolo-17 β , del progesterone, del testosterone, del zeranol, dell'acetato di trenbolone e dell'acetato di melengestrolone usati per stimolare la crescita di animali

(1999/C 56/11)

1. Autorità organizzatrice

Commissione europea, DG XXIV — Politica dei consumatori e protezione della loro salute.

2. Oggetto dell'invito

Invito rivolto a tutte le imprese all'interno e all'esterno dell'UE. La Commissione richiede documentazioni scientifiche relative all'estradiolo-17 β , al progesterone, al testosterone, al zeranol, all'acetato di trenbolone e all'acetato di melengestrolone, disponibili a imprese che vendono o distribuiscono tali sostanze, ma non reperibili nella letteratura accessibile al pubblico, nel quadro di una valutazione dei rischi relativa all'uso di tali sostanze per stimolare la crescita di animali.

3. Compendio

Sulla scorta della relazione del 16 gennaio 1998 dell'Organo d'appello dell'OMC intitolata «EC — measures concerning meat and meat products (hormones). Complaints by the United States and Canada» (misure CE relative alle carni e ai prodotti della carne (ormoni). Reclami degli Stati Uniti e del Canada) (rispettivamente, WT/DS26/12 e WT/DS48/10 del 16.1.1998), la Commissione europea ha deciso di svolgere una valutazione dei rischi supplementare relativa all'estradiolo-17 β , al progesterone, al testosterone, al zeranol, all'acetato di trenbolone e all'acetato di melengestrolone.

In questo contesto la Commissione intende riesaminare precedenti valutazioni relative ai potenziali effetti nocivi sulla salute umana di tali sostanze, qualora usate per stimolare la crescita di animali, tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche di valutazione, e concentrandosi specificatamente sugli effetti derivanti dalla presenza nelle carni di residui di tali sostanze e dei loro metaboliti.

Allo scopo di assicurare che le basi scientifiche a disposizione della Commissione europea per la valutazione dei rischi siano possibilmente complete e aggiornate, si offre alle imprese interessate la possibilità di contribuire con dati scientifici e studi non reperibili

nella letteratura accessibile al pubblico, attinenti ai seguenti settori:

- i) studi sulla farmacocinetica, sul metabolismo e sulla farmacodinamica compiuti su animali da laboratorio e su animali destinati al consumo umano nonché su esseri umani;
- ii) studi sulla tossicità a breve termine, sulla tossicità/cancerogenità a lungo termine, sulla tossicità riproduttiva e sulla tossicità per lo sviluppo compiuti su animali da laboratorio, nonché studi di genotossicità;
- iii) studi speciali volti ad appurare effetti specifici (studi sui meccanismi della tossicità, sulle soglie di effetto ormonale, sulle risposte immunitarie o sul legame macromolecolare);
- iv) studi che forniscono dati pertinenti sull'uso e sull'esposizione alla sostanza di esseri umani, compresi studi sugli effetti osservati dopo esposizioni professionali nonché dati epidemiologici ricavati dall'uso clinico su esseri umani;
- v) studi sulla deplezione di residui con sostanze radiomarcate ai fini dell'analisi di residui marcatori con tempi di attesa variabili da zero a intervalli superiori al tempo di attesa raccomandato (tali studi dovrebbero fornire informazioni sui residui totali, compresi i residui liberi e legati nonché i componenti principali dei residui, in modo da consentire la selezione di un residuo marcatore e di un tessuto campione);
- vi) studi sulla deplezione di residui con sostanze non marcate ai fini dell'analisi di residui marcatori in animali campione (tra cui studi con formulazioni, percorsi d'applicazione e specie appropriate e dosi raggiungenti il livello massimo raccomandato);
- vii) una descrizione delle procedure analitiche adottate dallo sponsor per la rilevazione e la determinazione di residui di farmaci progenitori, con informazioni sulle caratteristiche in termini di convalida e di prestazioni;
- viii) una panoramica sui metodi analitici di routine che possono essere adottati dalle autorità di regolamentazione per la rilevazione di residui nei tessuti campione;

- ix) relazioni sugli effetti collaterali negli esseri umani, ipoteticamente o accertatamente causati dal consumo di prodotti derivati da animali trattati con le sostanze in questione.

La documentazione scientifica presentata verrà messa a disposizione del Comitato scientifico per misure veterinarie in relazione alla sanità pubblica della Commissione, il quale assiste quest'ultima nello svolgimento della valutazione dei rischi.

4. Confidenzialità

La Commissione europea è pronta a tenere conto di preoccupazioni legittime e giustificate circa la confidenzialità dei documenti. Le sezioni di dati ritenute confidenziali dalle imprese dovrebbero essere chiaramente contrassegnate dalla menzione «confidenziale», fornendo dettagliate giustificazioni a riguardo.

5. Presentazione della documentazione scientifica

- a) La documentazione scientifica deve essere inviata a:

Commissione europea
Direzione generale XXIV — Politica dei consumatori e protezione della loro salute

Direzione B — Pareri scientifici in materia di salute — Unità B.3/Pareri scientifici II
All'attenzione del Sig. R. Vanhooorde
Rue Belliard/Belliardstraat 232
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 48 91

- b) La documentazione deve essere presentata in duplice copia (di cui una non rilegata), preferibilmente in lingua inglese. Tuttavia verranno accettate documentazioni redatte in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
- c) La documentazione deve essere accompagnata da un compendio illustrante i contenuti delle sezioni principali e la loro rilevanza ai fini della valutazione dei rischi di cui al presente avviso.
- d) Termine di presentazione: entro 30 giorni di calendario successivi alla pubblicazione del presente invito a presentare documentazioni scientifiche.

6. Rimborso

La Commissione europea invita le imprese a presentare la documentazione scientifica su basi volontarie. La Commissione europea non è in grado di rimborsare alcuna spesa originata dalla presentazione dei dati.

Invito a presentare proposte relative a progetti di interesse comune nel settore delle reti di telecomunicazione transeuropee — Servizi generici e applicazioni

(1999/C 56/12)

Il titolo XII del trattato che istituisce la Comunità europea prevede che la Comunità europea contribuisca alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee, anche nel settore delle telecomunicazioni.

Il 17 giugno 1997 è stata adottata una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ad una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12). L'allegato I di detta decisione contiene una serie di progetti di interesse comune.

Sulla base dell'allegato I, il 7 gennaio 1998, la Commissione ha adottato un programma di lavoro che precisa il contenuto di questi progetti.

La Commissione delle Comunità europee ha varato un invito a presentare proposte relativo all'attuazione di progetti di interesse comune nel campo dei servizi generici e delle applicazioni che utilizzano reti di telecomunicazione transeuropee.

Gli organismi o consorzi⁽¹⁾ che soddisfano i requisiti stabiliti per il presente invito sono pregati di inviare le loro proposte relative ai progetti qui di seguito elencati.

Le proposte di progetto dovrebbero dimostrare l'impegno delle organizzazioni o consorzi di utilizzare le applicazioni o i servizi in un contesto commerciale reale. Esse devono includere, se necessario, una fase di studio di fattibilità (convalida commerciale) e una fase di sviluppo commerciale (costruzione e avviamento) come stabilito nel fascicolo informativo.

Per il presente invito, le proposte devono riguardare uno o più dei seguenti progetti:

TI 1. Servizi generici transeuropei di telecomunicazione

⁽¹⁾ Nel caso dei consorzi è necessario designare un organismo come contraente principale e responsabile.

- TI 2.1. Reti di telecomunicazione transeuropee per l'istruzione e la formazione
- TI 2.2. Reti di telecomunicazione transeuropee per l'accesso al patrimonio culturale europeo
- TI 2.3. Applicazioni e servizi transeuropei di telecomunicazione per le PMI
- TI 2.4. Reti di telecomunicazione transeuropee per il trasporto e la mobilità
- TI 2.5. Reti di telecomunicazione transeuropee per la gestione dell'ambiente e delle situazioni di emergenza
- TI 2.6. Reti di telecomunicazione transeuropee per la sanità
- TI 2.7. Reti transeuropee di informazione urbana e regionale (che integrano i progetti precedenti)

Sarà opportuno fare riferimento in tutta la corrispondenza ai progetti selezionati.

I progetti selezionati saranno finanziati conformemente al regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1), che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee. I criteri per la selezione dei progetti sono definiti nell'articolo 6 del presente regolamento e precisati ulteriormente nel fascicolo informativo.

L'aiuto finanziario comunitario può assumere la forma:

- sia di un cofinanziamento della fase di studio di fattibilità del progetto già citata,
- o, qualora un intervento complementare si riveli giustificato perché si tratta di applicazioni innovative

d'interesse pubblico, la forma di abbuoni di interesse, di contributi ai premi per garanzie di prestiti e di sovvenzioni dirette nei casi debitamente giustificati. L'importo massimo del contributo finanziario comunitario è precisato nel fascicolo informativo.

La dotazione di bilancio indicativa della Comunità per il presente invito è di 14 milioni di EUR.

Le proposte dovranno essere inviate alla Commissione per raccomandata o consegnate di persona o via corriere entro il 4 giugno 1999, alle 16.00, ora locale, a Bruxelles all'indirizzo riportato qui di seguito.

Il fascicolo informativo contenente le informazioni dettagliate relative ai progetti e alle procedure e alle norme per la presentazione delle proposte può essere richiesto alla Commissione. Il testo del presente invito e il fascicolo informativo sono inoltre disponibili su Internet nel sito TEN-Telecom:
<http://www.echo.lu/tentelecom>

La corrispondenza di carattere amministrativo relativa a questo invito deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione Generale XIII
Direzione G, BU29 7/30
rif. TEN-Telecom 99/1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
e-mail: ten@dg13.ccc.be
Fax (32-2) 296 17 40

Il 16 marzo 1999 si terrà a Bruxelles una «giornata d'informazione».

RETTIFICHE

Rettifica dei tassi di cambio dell'euro

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 52 del 23 febbraio 1999)

(1999/C 56/13)

La pagina 3 è sostituita dalla pagina seguente:

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

22 febbraio 1999

(1999/C 52/02)

1 euro	=	7,4345	corone danesi
	=	322,05	dracme greche
	=	8,9075	corone svedesi
	=	0,6789	sterline inglesi
	=	1,0992	dollari USA
	=	1,6351	dollari canadesi
	=	133,61	yen giapponesi
	=	1,5986	franchi svizzeri
	=	8,6885	corone norvegesi
	=	79,5672	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,7237	dollari australiani
	=	2,0397	dollari neozelandesi
	=	6,85104	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.
